

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2463}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PACETTI, ALBORGHETTI, STRUMENDO, BARBIERI,
BORDON, CALVANESE, FERRARA, PALLANTI, LOREN-
ZETTI, PETROCELLI, BOSELLI, ANGIUS**

Presentata il 10 marzo 1988

Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripetutamente, in documenti di vari Governi succedutesi nel paese e nel dibattito parlamentare, si è ravvisata la esigenza di addivenire ad un ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che fosse adeguato alle esigenze di protezione delle persone e dei beni in situazioni di pericolo o di danno che determinino o richiedano l'intervento tecnico, urgente tipico del Corpo.

Questa esigenza è divenuta nel tempo ancor più pressante man mano che si è venuta meglio focalizzando anche la necessità di avere un efficiente sistema di protezione civile ramificato e radicato nel Paese.

L'attuale ordinamento, formatosi attra-

verso il susseguirsi di diversi provvedimenti non sempre coordinati fra loro, tende più a disciplinare alcune funzioni che le strutture ed ha dato luogo ad un sistema organizzatorio del Corpo che appare oggi inadeguato.

In particolare appare eccessivamente rigida la struttura, ancorata ai modelli tradizionali dell'organizzazione burocratica, e quindi scarsamente rispondente al bisogno di snellezza e funzionalità che l'esperienza ha dimostrato essere essenziali e che richiedono il conferimento al Corpo di una propria e specifica autonomia sia dal punto di vista dell'ordinamento che della gestione.

In questa direzione spingono anche le modifiche intervenute in questi anni sul piano istituzionale (trasferimento di competenze dello Stato alle regioni ed

agli enti locali, riforma sanitaria, protezione civile) che richiamano in qualche modo la riorganizzazione strutturale e funzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le esigenze sopra richiamate avevano peraltro trovato accoglienza nella Amministrazione civile del Ministero dell'interno che riconosceva, già nel 1981, come l'esigenza del riordinamento del Corpo scaturisse da constatazioni obiettive.

Fu istituito allora un comitato di tecnici del Ministero dell'interno e delle organizzazioni sindacali che ha proceduto allo studio della materia ed alla predisposizione di una proposta di legge, che fu poi abbandonata dal Governo, che pure l'aveva presentata nella IX Legislatura.

Essendosi nel frattempo accresciute le ragioni che avevano indotto ad avanzare quelle proposte, ed essendovi una legittima aspettativa anche da parte degli stessi appartenenti al Corpo, si è ritenuto di rielaborare in parte il testo della precedente proposta di legge auspicando di poter pervenire sollecitamente alla definizione del nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il presente provvedimento consta di 4 titoli e di 31 articoli.

Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità, i compiti e gli ambiti di intervento del servizio prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel duplice intento di specificare il contesto normativo dell'attività dei vigili del fuoco e dall'altro di valorizzarne gli aspetti di autonomia e di operatività, in collegamento con i cittadini e la realtà sociale del territorio.

Gli articoli da 3 a 10 disciplinano la struttura organica del Corpo introducendo la previsione dello statuto quale massima espressione di autonomia e che rappresenta uno degli elementi maggiormente innovativi che il provvedimento attiva.

I vari livelli dell'ordinamento del Corpo sono costituiti dal Ministro dell'interno, dal comitato amministrativo, dal direttore e dal collegio dei revisori con la previsione dei relativi raccordi e collegamenti.

Gli articoli da 11 a 18 consentono di attuare concretamente l'obiettivo di realizzare una effettiva autonomia gestionale, contabile e patrimoniale del Corpo introducendo principi legislativi simili a quelli tipici delle aziende autonome.

Gli articoli 19 e 20 normano l'effettuazione dei controlli prevedendo esclusivamente quello successivo della Corte dei conti.

L'articolo 21 definisce lo « status » giuridico e determina il trattamento economico del Corpo introducendo specificatamente per i dirigenti la piena responsabilizzazione in relazione alle scelte operative concernenti l'organizzazione e l'attuazione dei programmi.

Gli articoli 22-23-24 disciplinano il reclutamento e l'impiego del personale volontario, l'addestramento del medesimo personale e la possibilità di utilizzare presso i comandi provinciali i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

Gli articoli da 25 a 31 riguardano i rapporti con tutte le componenti esterne, comunque collegate con il Corpo, nell'intento di realizzare compiutamente le caratteristiche sociali del servizio.

Considerato il ruolo rilevante che il Corpo ha assunto in una corretta concezione di protezione civile e gli eccessivi ritardi che si sono accumulati rispetto all'esigenza di riconsiderarne la struttura ci si augura che quanto prima si possa avviare il confronto tra i gruppi politici mettendo la Camera dei Deputati nella condizione di approvare il provvedimento di riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
ORDINAMENTO

CAPO I.

FINI E COMPITI.

ART. 1.

(Fini).

1. La presente legge disciplina il servizio di protezione delle persone e dei beni in situazioni di danno o pericolo, caratterizzate dalla repentinità o dalla presenza di cause anomale o difficilmente prevedibili nell'ambiente e nelle attività produttive e che comportino la necessità dell'intervento tecnico urgente.

2. Al servizio provvede il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che svolge la propria attività in coordinamento con quella dei competenti uffici dello Stato, degli enti locali e degli altri organismi, pubblici e privati, comunque interessati all'assetto territoriale, alla protezione e alla sicurezza delle persone e dei beni.

3. Il servizio deve essere prestato, sviluppando al massimo l'attività di prevenzione, assicurando l'efficacia operativa in ogni parte del Paese in rapporto alle diverse condizioni territoriali, promuovendo la partecipazione dei cittadini e garantendo il più elevato grado di sicurezza e salute dei lavoratori addetti al servizio.

ART. 2.

(Compiti).

1. Nel rispetto dei principi e per l'attuazione degli scopi di cui all'arti-

colo 1, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

a) effettua l'intervento tecnico urgente per quanto attiene:

1) alla estinzione degli incendi e alle altre situazioni di pericolo per la collettività e l'ambiente;

2) alla protezione dai pericoli derivanti dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare;

3) al salvataggio di persone vittime di sinistri ed alla ricerca dei dispersi in occasione degli stessi;

4) al recupero e preservazione dei beni di particolare e primario interesse per la collettività;

b) provvede all'espletamento dei servizi antincendio ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e della legge 13 maggio 1940, n. 690;

c) definisce i piani, in rapporto alle particolari caratteristiche territoriali, per effettuare il soccorso tecnico urgente con il massimo di efficacia;

d) esegue opere ed adotta misure indispensabili, richieste dallo stato di necessità, per consentire il soccorso;

e) formula proposte al Ministro dell'interno in ordine alla determinazione dei tipi degli stabilimenti industriali, depositi e simili, tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificandone la dotazione minima di personale e di materiale da adibire a tale servizio nonché le relative caratteristiche tecniche;

f) formula proposte al Ministro dell'interno in ordine alla determinazione della dotazione minima di personale, della consistenza e delle caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio antincendi nei porti ed aeroporti, ove, a termini di legge, l'espletamento del servizio non sia demandato al Corpo;

g) effettua e promuove ricerche, studi e sperimentazioni di carattere tecnico-scientifico inerenti la propria attività;

h) effettua accertamenti tecnici, prove e controlli su prodotti relativi alla prevenzione ed estinzione degli incendi rilasciando le relative certificazioni;

i) propone norme generali e specificazioni tecniche e procedurali inerenti la propria attività;

l) concorre, in caso di eventi calamitosi, alla prestazione del soccorso tecnico urgente, al pronto intervento di prima assistenza alle popolazioni e alla predisposizione di piani operativi per il coordinamento degli interventi di soccorso di competenza del Corpo con quelli di altre pubbliche amministrazioni, alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

m) concorre, d'intesa con gli organismi competenti, nell'attuazione di misure a tutela dell'ambiente nei confronti di ogni forma di inquinamento;

n) provvede all'estinzione degli incendi dei boschi;

o) espleta il controllo sui sistemi di prevenzione negli impianti, nelle installazioni, negli uffici civili, industriali e commerciali, nei quali si svolgono attività che presentano rischi di incendio;

p) concorre alla predisposizione di sistemi per la sicurezza del lavoro e per la protezione delle popolazioni e dell'ambiente, per quanto concerne in particolare:

1) il conseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale;

2) la difesa del territorio e la protezione delle popolazioni dai grandi rischi potenziali connessi alla utilizzazione di impianti ad alto livello di pericolosità;

3) la difesa dei boschi dagli incendi; le tecniche di costruzione nelle zone sismiche; la difesa contro gli inquinamenti; ogni altra attività delle regioni e degli enti locali in materia di prevenzione:

q) provvede al reclutamento, alla promozione e alla specializzazione del personale del Corpo;

r) istruisce e addestra i cittadini volontari da utilizzare nel soccorso tecnico;

s) concorre alla preparazione delle unità antincendi per le forze armate;

t) svolge gli accertamenti tecnico-sanitari nei confronti del personale del Corpo al fine di una più efficace prevenzione delle malattie professionali;

u) promuove e mantiene rapporti con organizzazioni ed enti internazionali del settore;

v) fornisce a terzi, in Italia e all'estero, consulenza, assistenza tecnica, studio, progettazione, costruzione e gestione temporanea di impianti e servizi, nei settori di competenza.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato amministrativo, sono emanate norme, aventi valore di legge ordinaria, intese a disciplinare i poteri e le responsabilità del Corpo per i casi in cui si debba procedere, nel corso o in relazione all'espletamento di soccorsi tecnici urgenti:

a) all'evacuazione immediata di edifici ed aree in cui è necessario effettuare le operazioni di soccorso;

b) all'utilizzo di strumenti e materiali disponibili nell'area di intervento e indispensabili per il soccorso;

c) all'abbattimento e alla modificazione di strutture ove ciò sia essenziale per il migliore e più rapido svolgimento del soccorso.

3. Nell'emanazione delle predette norme sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi devono essere contraddistinti dalla necessità e dall'urgenza di provvedere alla tutela della pubblica incolumità e dall'impossibilità di infor-

mare tempestivamente le competenti autorità statali e locali, alle quali, comunque, deve essere data immediata notizia degli interventi effettuati;

b) in ogni caso le misure tecniche urgenti devono essere adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e fermi restando i poteri di ordinanza spettanti alle autorità statali e locali;

c) devono prevedersi particolari disposizioni in tema di responsabilità amministrativo-patrimoniale del personale operante, stabilendo comunque che, nei riguardi del personale chiamato a svolgere l'intervento tecnico urgente, il risarcimento è limitato solo ai casi di danni arrecati per dolo o colpa grave;

d) devono prevedersi, nel rispetto delle norme della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'ordinamento, criteri per l'adeguato ristoro del pregiudizio economico subito dalla proprietà privata;

e) devono altresì determinarsi, in armonia con la normativa vigente, misure cautelative a garanzia dei diritti patrimoniali dei terzi che possono essere pregiudicati dall'intervento tecnico urgente.

ART. 3.

(Statuto).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è retto da un proprio statuto, che ne regola l'organizzazione e il funzionamento nel rispetto di quanto disposto dalle norme della presente legge.

2. In particolare, lo statuto prevede:

a) la specificazione delle attività del Corpo connesse all'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 2;

b) l'ordinamento generale dei servizi del Corpo, assicurando la modularità organizzativa in relazione agli indirizzi dei programmi generali, il decentramento funzionale e territoriale e, per quanto possibile, l'impiego di schemi e tecniche

operative e organizzative per la valutazione del rapporto costi-risultati;

c) disposizioni intese a garantire autonomia alle unità di ricerca, nonché a prevedere forme di consultazione del personale tecnico in sede di elaborazione dei piani;

d) gli atti fondamentali e di carattere generale deliberati dal comitato amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Ministro, fra i quali in ogni caso i bilanci, i programmi, i regolamenti, gli atti di disposizione del patrimonio e il reimpiego delle somme eventualmente ricavate;

e) le forme e le modalità della partecipazione popolare di cui all'articolo 29.

3. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II.

STRUTTURE.

ART. 4.

(Ordinamento del Corpo).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si articola come segue:

- a) comitato amministrativo;
- b) presidente del comitato amministrativo;
- c) direttore;
- d) collegio dei revisori.

2. Le articolazioni periferiche del Corpo sono determinate ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lettera b), e corrispon-

dono, di norma, per competenza territoriale, a quelle delle regioni e degli enti locali territoriali.

ART. 5.

(Comitato amministrativo).

1. Al comitato amministrativo spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione del Corpo, che non siano demandate dalla presente legge ad organi del Governo della Repubblica o non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altre strutture del Corpo.

2. Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri acquisito il parere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14; il presidente è designato dal Ministro dell'interno; i componenti, in numero di sei, sono proposti dal Ministro medesimo e scelti fra esperti e tecnici, di notoria competenza nelle discipline amministrative, economico-aziendali, tecniche e professionali attinenti ai compiti del Corpo.

3. Per i componenti appartenenti ad amministrazioni statali è disposto il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

4. Alle sedute del comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore del corpo.

5. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta.

6. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti il comitato stesso sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

(Attribuzioni del comitato amministrativo).

1. Il comitato amministrativo delibera in ogni caso:

a) i progetti di modifica dello statuto da trasmettere al Ministro dell'interno per le proposte di competenza;

b) lo schema di programma pluriennale e di bilancio pluriennale;

c) lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) le proposte in materia di tariffe e la fissazione delle tariffe di determinati servizi, in caso di delega ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17;

e) gli atti da cui derivano impegni di spesa eccedenti i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 16;

f) i capitolati generali per le forniture, gli appalti e i contratti di maggiore rilevanza;

g) l'ordinamento, l'istituzione e la soppressione dei singoli servizi, nonché l'ordinamento e l'organizzazione del personale, ivi compresa la determinazione degli organici, in attuazione delle norme di legge, degli accordi per il personale e nei limiti dello statuto;

h) la proposta al Ministro dell'interno per la nomina del vice direttore del Corpo;

i) la gestione del patrimonio del Corpo, nei limiti previsti dalla presente legge;

l) le proposte in ordine agli accordi di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

m) l'adozione di norme riguardanti il proprio funzionamento.

2. Il comitato amministrativo esprime, inoltre, parere obbligatorio in ordine ai provvedimenti concernenti il personale dirigente.

3. Per assicurare il necessario decentramento funzionale e la efficienza operativa dell'attività del Corpo, il comitato amministrativo può delegare propri atti al presidente, al direttore e ai dirigenti centrali e periferici.

ART. 7.

(*Presidente*).

1. Il presidente del comitato amministrativo:

a) convoca e presiede il comitato amministrativo;

b) sottoscrive i verbali delle deliberazioni adottate;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni stesse;

d) nomina, nella prima seduta, il membro del comitato destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

e) esercita le competenze attribuitegli dallo statuto o delegategli dal comitato;

f) stabilisce, anche su proposta del direttore del Corpo, gli argomenti da sottoporre al comitato amministrativo.

ART. 8.

(*Direttore*).

1. Il direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, scelto tra i dirigenti del Corpo stesso ovvero tra esperti nelle discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti di cui all'articolo 2, è nominato per un periodo di quattro anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il comitato amministrativo. La nomina è rinnovabile una sola volta.

2. Al direttore si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la normativa di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

3. Il direttore:

a) è preposto alla direzione dell'attività operativa del Corpo nel rispetto delle delibere adottate dal comitato amministrativo e dalle direttive generali, di indirizzo politico e di alta amministrazione, che il Ministro ritiene necessarie per l'espletamento dei servizi, specie in situazioni emergenti;

b) adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità ed il buon andamento dei servizi, dandone tempestiva comunicazione al presidente del comitato amministrativo;

c) sovrintende all'organizzazione generale dei servizi del Corpo, assicurando il coordinamento dell'attività dei dirigenti dei servizi stessi, a livello centrale e periferico;

d) adotta i provvedimenti di competenza relativi alla gestione e alla mobilità del personale, anche in esecuzione dei programmi deliberati dal comitato amministrativo e approvati dal Ministro;

e) provvede all'istruttoria degli atti di carattere generale da sottoporre al comitato amministrativo;

f) convoca almeno una volta all'anno, una conferenza generale dei dirigenti del Corpo ed informa il comitato amministrativo dei risultati della stessa.

4. Il direttore è coadiuvato da un vice direttore, che svolge funzioni vicarie e quelle delegategli espressamente dal direttore medesimo. Il vice direttore è nominato dal Ministro, su proposta del comitato amministrativo.

ART. 9.

(Collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'interno, che de-

termina anche il compenso spettante ai singoli componenti, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

3. Sono membri effettivi:

a) un funzionario dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro;

b) un funzionario dirigente di ragioneria del Ministero dell'interno;

c) un esperto nelle discipline amministrativo-contabili.

4. Con le stesse modalità sono nominati due membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

5. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione del Corpo e redige le relazioni sulla gestione e sul rendiconto, da trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; riferisce, inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo.

6. I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

7. Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione è determinata in sede di statuto.

ART. 10.

(Competenze del Ministro dell'interno).

1. Oltre ai compiti espressamente attribuitigli dalle altre disposizioni della presente legge, compete al Ministro dell'interno:

a) impartire direttive al comitato amministrativo, in ordine all'attuazione dei programmi e dei bilanci pluriennali, e

vigilare che la gestione del servizio si svolga nell'ambito dei programmi e delle direttive medesime. A tal fine sono trasmesse al Ministro, a cura del presidente tutte le delibere adottate dal comitato nonché tutti gli atti e i dati ed elementi informativi che il Ministro richieda; il Ministro ha la potestà di sospendere, nel termine di venti giorni dal ricevimento, l'esecutività delle deliberazioni del comitato amministrativo ritenute in contrasto con le leggi, i programmi approvati e con le direttive impartite, e di richiedere al comitato amministrativo i necessari chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Entro venti giorni successivi al ricevimento dei richiesti chiarimenti il Ministro può disporre, con provvedimento motivato, l'annullamento delle deliberazioni;

b) la proposta al Consiglio dei ministri dello scioglimento del comitato amministrativo, in caso di gravi irregolarità che ne compromettano il normale funzionamento tecnico-amministrativo, e della revoca, per gravi motivi, dei singoli componenti il comitato amministrativo stesso e del direttore;

c) il potere ispettivo e di inchiesta nei confronti dell'attività generale del Corpo;

d) la rappresentanza legale e processuale del Corpo;

e) la presentazione al Parlamento, unitamente al bilancio preventivo annuale, di una relazione sull'attività svolta dal Corpo;

f) la comunicazione al presidente del comitato amministrativo delle direttive generali impartite al direttore ai sensi della lettera a), comma 3 dell'articolo 8.

2. Agli effetti della presente legge il termine « Ministro », senza ulteriori precisazioni, si intende riferito al « Ministro dell'interno ».

TITOLO II
ORDINAMENTO FINANZIARIO E
CONTABILE — CONTROLLI

CAPO I

PROGRAMMI E BILANCI.

ART. 11.

(Programma pluriennale).

1. Il Corpo opera sulla base di un programma pluriennale predisposto dal comitato amministrativo entro il 31 marzo di ogni anno, approvato dal Ministro dell'interno, trasmesso al Governo e da questo al Parlamento come allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Il programma, che ha durata almeno triennale e comunque non superiore al quinquennio, determina, sulla base delle previsioni circa l'andamento e la distribuzione dei costi per centri di costo e/o per servizio e la previsione delle entrate, con riguardo anche alle tariffe e ai ricavi, anche per unità di prodotto, e, ove possibile, in termini di unità fisiche, gli obiettivi che il Corpo deve raggiungere nel periodo di riferimento, specificando fra l'altro il volume e la destinazione degli investimenti per aree territoriali.

3. Il programma determina almeno un indicatore della qualità del servizio del Corpo.

ART. 12.

(Bilancio pluriennale).

1. Unitamente al programma pluriennale è predisposto, approvato e trasmesso a norma dell'articolo 11 il bilancio pluriennale del Corpo. Il bilancio pluriennale, in relazione agli obiettivi dei documenti programmatori e del bilancio pluriennale dello Stato, articola in termini finanziari il programma pluriennale del Corpo con riguardo al medesimo periodo di riferimento.

2. Il programma e il bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in occasione del bilancio annuale.

ART. 13.

(Bilanci annuali e conti consuntivi).

1. Ad integrazione e modifica della legge 5 agosto 1978, n. 468, si osservano per i bilanci annuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le norme di cui ai seguenti commi.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato amministrativo approva la proposta di bilancio preventivo dell'anno successivo che definisce, nell'ambito del bilancio pluriennale, gli obiettivi per l'esercizio cui si riferisce e determina le previsioni sull'andamento di cassa dell'esercizio stesso.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il comitato amministrativo delibera il conto consuntivo annuale redatto in conformità alle norme delegate di cui all'articolo 16.

4. Le spese sono raggruppate o codificate in modo da consentire la normalizzazione o il consolidamento dei conti del settore pubblico.

5. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente la valutazione della misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti e l'analisi dei motivi del loro eventuale mancato raggiungimento.

ART. 14.

(Finanziamento).

1. Per il finanziamento delle spese del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre agli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e ad ogni altra entrata iscritta nella parte attiva del bilancio, sono previsti stanziamenti su appositi capitoli del bilancio annuale del Corpo, da finanziare a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti deve tenersi conto, per quanto possibile, dei cri-

teri e degli obiettivi indicati nel programma pluriennale di cui all'articolo 11 e dei costi *standard* per centro di costo o dei servizi di analoghe caratteristiche e dimensioni.

3. Nel caso che si accerti che i costi effettivi siano superiori a quelli *standard*, determinati come sopra, devono disporsi le misure di riduzione dei costi anche attraverso la ristrutturazione dei servizi.

Capo II

PATRIMONIO E CONTABILITÀ.

ART. 15.

(Patrimonio).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dispone del patrimonio costituito dai beni del demanio e del patrimonio pubblico in uso al Corpo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, su proposta del comitato amministrativo, di intesa con il Ministro delle finanze, predispone gli inventari e i registri per la ricognizione dei beni di cui al comma 1.

3. I beni che fanno parte del patrimonio non possono formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi e nei limiti da stabilirsi con il decreto delegato di cui al comma 1 dell'articolo 16.

4. Gli atti di straordinaria amministrazione dei beni mobili sono autorizzati dal Ministro su proposta del comitato amministrativo.

5. Il ricavato delle alienazioni deve essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni.

6. Il patrimonio di cui ai commi precedenti e quello che è successivamente acquisito è destinato al conseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 e all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2.

ART. 16.

(Norme di contabilità).

1. Entro un anno dall'approvazione dello statuto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo, sono emanate le norme, aventi valore di legge ordinaria, concernenti la gestione contabile e patrimoniale del Corpo e la disciplina dei procedimenti contrattuali, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità generale dello Stato.

2. Tali norme si conformano ai principi ed alle disposizioni della presente legge tenendo conto, in particolare, dell'autonomia contabile e di gestione riconosciuta al Corpo e delle esigenze di economicità e tempestività della relativa attività.

3. Le norme stesse devono attenersi ai seguenti criteri:

a) deve essere prevista l'istituzione, nell'ambito del Corpo, di un servizio o ufficio di ragioneria, con esclusivi compiti amministrativo-contabili;

b) deve essere definito un sistema di scritturazioni contabili, compatibile con le disposizioni della presente legge in materia di bilancio, idoneo a rilevare la situazione economica, anche per centri di costo;

c) devono essere determinati i limiti di valore di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), e devono essere stabiliti criteri per l'adeguamento automatico di detti limiti alle variazioni dell'indice di costo della vita rilevato dall'ISTAT;

d) la gestione del patrimonio è demandata al comitato amministrativo, salvo la facoltà di quest'ultimo di delegare al direttore ovvero ai dirigenti centrali e periferici gli atti di ordinaria amministrazione;

e) deve essere prevista l'istituzione di particolari uffici tecnici, dotati di per-

sonale qualificato, con compiti di studio, progettazione, direzione e collaudo in materie per le quali è prevista una specifica competenza del Corpo;

f) in armonia con le disposizioni vigenti e da emanarsi per l'applicazione delle norme CEE in materia di lavori pubblici e di fornitura devono essere previsti, quali metodi ordinari di aggiudicazione dei contratti, l'asta pubblica e la licitazione privata e devono essere determinati i casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata o alla esecuzione in economia;

g) di massima deve essere previsto, quale sistema di aggiudicazione degli appalti di opera, quello dell'offerta più conveniente da determinarsi sulla base di tutti gli elementi dell'offerta stessa;

h) devono essere individuate le ipotesi in cui può prevedersi la soppressione di tutti i pareri e gli altri adempimenti che comportino l'intervento obbligatorio di organi esterni al Corpo nel procedimento contrattuale, fatta eccezione per quelli previsti dalla presente legge;

i) possono essere affidate funzioni consultive in materia contrattuale ad organi collegiali interni, ai quali possono essere chiamati a partecipare, nei casi da determinarsi da parte del comitato amministrativo, esperti e tecnici estranei al Corpo;

l) le disposizioni in materia di anticipazione del prezzo e di revisione dei prezzi contrattuali si devono ispirare per quanto possibile alle norme e agli usi del settore privato;

m) deve essere disciplinata l'attribuzione delle funzioni di ufficiale rogante per i contratti da stipulare nell'interesse del Corpo.

ART. 17.

(Tariffe).

1. La misura e l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del

fuoco sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e col Ministro delle finanze.

2. I proventi dei servizi di cui sopra sono introitati annualmente nella parte attiva del bilancio del Corpo.

3. Spetta al comitato amministrativo la proposta per la fissazione delle tariffe dei servizi resi a pagamento.

ART. 18.

(Trattamento tributario).

1. Si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le norme vigenti sul trattamento tributario per le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato.

CAPO III

CONTROLLI.

ART. 19.

(Controllo della Corte dei conti).

1. Salvo quanto sarà previsto dalla legge di riforma delle funzioni di controllo e di giurisdizione della Corte dei conti, quest'ultima esercita il controllo successivo sulla gestione del Corpo:

a) verificando la regolarità dei dati contabili esposti nel conto consuntivo, secondo le norme vigenti in materia;

b) accertando, anche nel corso dell'esercizio, la legittimità e la regolarità di atti, operazioni, comportamenti anche omissivi e risultati relativi alle entrate e alle spese, nella loro globalità ovvero per singoli casi, materie o settori, con riguardo agli obiettivi stabiliti dalle leggi e dai programmi ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, tenendo conto dei costi, dei modi e dei tempi dell'attività gestoria.

2. Gli specifici criteri di valutazione relativi alle diverse materie non determinati dalla legge o dai programmi sono indicati in apposite istruzioni generali adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

3. I casi, settori o materie da assoggettare al controllo di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono individuati periodicamente dalla Sezione di controllo, anche in rapporto ad esercizi finanziari precedenti.

4. Sono sottoposti a pronuncia della Sezione di controllo, previa istruttoria dei magistrati addetti ai competenti uffici, salvo quanto previsto al comma 2:

a) le risultanze dei controlli effettuati nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 1;

b) le risultanze istruttorie relative a controlli direttamente affidati dalla Sezione ad uno o più magistrati addetti al controllo;

c) le questioni di massima di particolare importanza, anche ai fini di preventivo indirizzo e coordinamento del controllo;

d) tutti gli altri casi nei quali, sui punti che in sede istruttoria abbiano dato luogo ad osservazioni e rilievi, i chiarimenti forniti dal Corpo non siano ritenuti soddisfacenti dal consigliere delegato al controllo.

5. Le determinazioni della Sezione sono pubblicate con deposito in segreteria e comunicate al presidente del comitato amministrativo, al Ministro dell'interno ed alla Presidenza del Consiglio.

6. Le determinazioni medesime sono sottoposte al riesame delle sezioni riunite in sede di controllo quando il Ministro dell'interno, su proposta del comitato amministrativo e previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, ritenga di non darvi seguito e ne faccia immediata comunicazione alla Corte. La pronuncia delle sezioni riunite è pubblicata e comunicata in conformità al comma 5.

7. In ogni altro caso, i funzionari del Corpo, preposti ai servizi interessati alle

determinazioni della Corte, debbono dare a questa ultima notizia dei provvedimenti e di ogni altra misura consequenzialmente adottata, per quanto di propria competenza. Alle sedute della Sezione di controllo e delle sezioni riunite di cui ai precedenti commi assiste un magistrato della procura generale.

ART. 20.

(Poteri istruttori della Corte dei conti).

1. Il Corpo ha l'obbligo di comunicare alla Corte dei conti tutti gli atti che comportino spesa e i magistrati addetti al controllo possono richiedere documenti e notizie necessarie all'esercizio del medesimo, con prefissione di un termine.

2. In caso di ritardo od inottemperanza, salve le sanzioni di legge, la sezione del controllo può disporre l'acquisizione diretta, incaricando uno o più magistrati assistiti da funzionari di revisione.

3. Negli stessi modi, la sezione può altresì disporre ispezioni ed accertamenti diretti presso gli uffici del Corpo nonché audizioni personali. Essa, inoltre, sentito il comitato amministrativo, può stabilire adempimenti periodici da parte del Corpo anche mediante invio di questionari, prospetti e simili, nei limiti di quanto sia strettamente indispensabile all'esercizio del controllo.

ART. 21.

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo è disciplinato dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il personale dei vigili del fuoco svolge funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi e con i limiti di cui al terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

3. La prima determinazione degli organici e delle singole qualifiche viene stabilita nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

4. Nell'ambito dei programmi, degli obiettivi e delle priorità determinate dal comitato amministrativo, compete ai dirigenti, nel rispetto dei rapporti gerarchici e delle qualifiche come indicate nella relativa tabella allegata, la responsabilità delle scelte operative concernenti l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

ART. 22.

(Personale volontario del Corpo).

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono emanate norme aventi valore di legge ordinaria, intese a disciplinare compiutamente il reclutamento e l'impiego del personale volontario previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni.

2. Per l'emanazione delle predette norme sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le prestazioni del personale volontario devono essere a tempo determinato o saltuarie in modo da non costituire i presupposti per un rapporto permanente di pubblico impiego;

b) per quanto concerne i sistemi di reclutamento, in particolare per quanto attiene all'idoneità psicofisica e attitudinale, la formazione professionale, i limiti di età per la cessazione dal servizio, i casi e le modalità per l'esonero dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento, dovranno essere emanate norme specifiche;

c) deve essere assicurata da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, la conservazione del posto occupato e deve essere altresì garantito un trattamento economico pari a quello iniziale del personale permanente;

d) devono stabilirsi norme intese a disciplinare l'assicurazione del personale volontario contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, prevedendo l'esonerazione dell'Amministrazione da ogni responsabilità, i relativi massimali e i criteri per il loro aggiornamento, l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle spese di degenza e di cura a seguito degli infortuni e delle infermità innanzi indicate, in armonia a quanto previsto nella legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) devono essere individuati i settori, le condizioni e gli ambienti territoriali di impiego del personale volontario, tenendo conto in particolare della formazione professionale acquisita; l'intervento del personale volontario deve svolgersi, di norma, nel territorio di competenza del distacco volontario di assegnazione, salvo in casi di gravi calamità o catastrofi.

3. La disciplina prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni per il personale volontario del Corpo resta ferma fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

ART. 23.

(Addestramento dei volontari).

1. Ferma restando l'applicazione delle lettere a), c) e d) del comma 2 dell'articolo 22 il Corpo ha l'obbligo di formare il personale volontario di cui sia previsto l'impiego nell'ambito di specifici piani di intervento, predisposti ai vari livelli istituzionali, nel soccorso tecnico urgente.

ART. 24.

(Servizio civile sostitutivo degli obblighi di leva).

1. Ai comandi provinciali del Corpo possono essere assegnati i giovani ammessi a prestare servizio militare non ar-

mato o servizio sostitutivo civile, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, previa stipulazione di specifica convenzione.

2. I suddetti giovani sono preferibilmente utilizzati, secondo le attitudini accertate dal Corpo, per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *c)*, *h)*, *i)*, *n)*, *p)* e dall'articolo 27.

TITOLO IV

COLLEGAMENTI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 25.

(Collegamenti istituzionali).

1. Il Corpo svolge la propria attività in coordinamento con quella degli uffici dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali nonché di altri organismi, pubblici e privati, i cui compiti istituzionali attengono alle materie individuate dall'articolo 2, in modo da assicurare il più compiuto ed efficace esercizio delle rispettive attribuzioni.

ART. 26.

(Coordinamento con le regioni).

1. Il Commissario del Governo nella regione coordina l'attività delle strutture regionali del Corpo con quella svolta, nei settori connessi all'attività del Corpo, da organi ed enti regionali.

2. A tal fine e nel quadro dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il commissario del Governo nella regione armonizza l'attività delle strutture regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli indirizzi della programmazione regionale, e promuove, anche mediante incontri periodici tra rappresentanti del Corpo e quelli della regione interessata,

le forme di collaborazione necessarie per l'attuazione degli interventi programmati.

3. Gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella regione, ogni notizia e documentazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni. Qualora si tratti di notizie e documenti aventi carattere di segretezza l'obbligo del segreto si estende a carico di coloro che ne abbiano ottenuta la conoscenza.

ART. 27.

(Collegamenti con uffici ed enti locali).

1. I responsabili delle strutture periferiche del Corpo sono tenuti ad informare tempestivamente il prefetto su ogni fatto la cui conoscenza sia utile per consentire al prefetto medesimo l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti.

2. Il prefetto comunica al commissario del Governo nella regione, per l'espletamento da parte di quest'ultimo dei compiti di cui al precedente articolo 26, i piani e i programmi concernenti l'attività del Corpo nell'ambito provinciale.

3. Resta salva ogni diversa disposizione in vigore nella materia per le regioni a statuto speciale, contenuta nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

ART. 28.

(Collaborazione con altri istituti).

1. Anche ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti al Corpo dall'articolo 2, il comitato amministrativo può, stipulare convenzioni per la collaborazione con altri istituti o enti, anche stranieri, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

ART. 29.

(Partecipazione dei cittadini).

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dell'efficacia del servizio prestato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco intraprende ogni opportuna iniziativa intesa a promuovere la partecipazione e l'informazione dei cittadini e dei gruppi sociali nelle forme e con le modalità determinate nello statuto e nel rispetto dei seguenti principi.

2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco concorre alla diffusione tra la popolazione delle necessarie notizie ai fini di un'adeguata conoscenza delle tecniche di autoprotezione dai pericoli e di una qualificata e responsabile partecipazione agli interventi operativi del Corpo stesso.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), organizza l'apporto dei cittadini, che, per contribuire alla migliore attuazione del servizio definito dalla presente legge, intendono offrire volontariamente la loro opera e sono in possesso delle capacità richieste.

4. Nella formazione dei piani territoriali deve essere promossa la partecipazione dei gruppi e delle organizzazioni sociali operanti nel territorio, prevedendo idonee forme di pubblicità e di consultazione degli atti e la motivata valutazione delle osservazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati.

ART. 30.

(Collegamenti con le normative antifornistiche e con il Servizio sanitario nazionale).

1. Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, il servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco si esplica anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella

legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

2. In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, sono determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento con l'azione svolta da uffici statali, regionali, e da organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato sulla base dei criteri indicati dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili, e in armonia con il decreto emanato ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406.

ART. 31.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

2. Restano valide le disposizioni di prima applicazione contenute nelle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 4 marzo 1982, n. 66.

TABELLA A.
(prevista dall'articolo 21)

DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICA	Livello funzionale o parametro	
Dirigente generale	C	1 (1)
Dirigente superiore	D	26
Primo dirigente	E	115
	Totale . . .	142

(1) Oltre 4 posti di dirigente generale fuori ruolo di cui agli articoli 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

TABELLA B.

(prevista dall'articolo 21)

DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL QUADRO D DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Livelli di funzione.

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Ispettore generale capo dei sevizi antincendi	1
D	Dirigente superiore	26	Dirigente del servizio tecnico centrale	1
			Comandante delle scuole centrali	1
			Direttore del Centro studi ed esperienze	1
			Ispettori generali del servizio aeroportuale	3
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
			Dirigente del servizio sanitario	1
			Dirigente del servizio ginnico-sportivo	1
			Dirigente dell'Ispettorato regionale e interregionale	16
E	Primo dirigente	115	Capo di Ispettorato del servizio tecnico centrale	9
			Capo ripartizione delle Scuole centrali antincendi	2
			Direttore di laboratorio del Centro studi ed esperienze	6
			Comandante provinciale	93
			Addetto ad Ispettorato aeroportuale	3
			Vice dirigente del Servizio sanitario	1
			Vice dirigente del Servizio ginnico-sportivo	1

TABELLA C.
(prevista dall'articolo 21)

a) CARRIERA DIRETTIVA

		Livello
		—
1) Ruolo tecnico:		
Ispettore capo aggiunto	(a) 209	8°
Ispettore superiore	} 327	7°
Ispettore		7°
Totale . . .	536	
2) Servizio ginnico-sportivo:		
Direttore ginnico-sportivo aggiunto	1	8°
Ispettore ginnico-sportivo	2	7°
Totale . . .	3	
3) Servizio sanitario:		
Direttore sanitario aggiunto	} 7	
Ispettore sanitario		
Totale . . .	7	

(a) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Segue: TABELLA C.

b) CARRIERA DI CONCETTO RUOLO TECNICO

		Livello —
Qualifica:		
Geometra e perito capo	175	7°
Geometra e perito principale	151	6°
Geometra e perito	153	6°
	<hr/>	
Totale . . .	479	
	<hr/> <hr/>	

c) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

		Livello —
Qualifica:		
Capo reparto	1.365	6°
Vice capo reparto	3.636	5°
Capo squadra	5.060	5°
	<hr/>	
Totale . . .	10.061	
	<hr/> <hr/>	

d) CARRIERA DEI VIGILI

		Livello —
Qualifica:		
Vigile	12.290	4°
	<hr/>	
Totale . . .	12.290	
	<hr/> <hr/>	

Segue: TABELLA C.

e) CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

		Livello
		—
1) Carriera di concetto:		
Perito tecnico capo	14	7°
Perito tecnico principale	57	6°
Perito tecnico	58	6°
	<hr/>	
Totale . . .	129	
	<hr/> <hr/>	
2) Carriera esecutiva:		
Coadiutore tecnico superiore	50	5°
Coadiutore tecnico principale	422	4°
Coadiutore tecnico	448	4°
	<hr/>	
Totale . . .	920	
	<hr/> <hr/>	
3) Carriere degli operai:		
Operaio specializzato	1.225	4°
Operaio qualificato	182	3°
Operaio comune	629	2°
	<hr/>	
Totale . . .	2.036	
	<hr/> <hr/>	

f) CARRIERE DEI SERVIZI
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

	Livello
	—
1) Carriera direttiva (*)	8°

(*) Ruolo ad esaurimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66.

Segue: TABELLA C.

		Livello —
2) Carriera di concetto amministrativa:		
Segretario capo	16	7°
Segretario principale	117	6°
Segretario	132	6°
	<hr/>	
Totale . . .	265	
	<hr/> <hr/>	
3) Carriera di concetto di ragioneria:		
Ragioniere capo	22	7°
Ragioniere principale	166	6°
Ragioniere	160	6°
	<hr/>	
Totale . . .	348	
	<hr/> <hr/>	
4) Carriera esecutiva:		
Ruolo archivio:		
Coadiutore superiore	204	5°
Coadiutore principale	270	4°
Coadiutore	270	4°
	<hr/>	
Totale . . .	744	
	<hr/> <hr/>	
Ruolo uffici copia:		
Coadiutore superiore dattilografo	263	5°
Coadiutore dattilografo	584	4°
	<hr/>	
Totale . . .	847	
	<hr/> <hr/>	